

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 163-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ACHILLE OTTAVIANI

per il reato di cui agli articoli 57 e 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 1° giugno 1993

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ottaviani per il reato di cui agli articoli 57 e 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 1° giugno 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 giugno 1993 e deferita alla Giunta il 14 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 7 luglio 1993.

Il senatore Ottaviani è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 luglio 1993.

La vicenda scaturisce dalla querela presentata il 23 luglio 1992 dal signor Giovanni Carmagnani, il quale si è sentito diffamato dall'articolo pubblicato il 24 aprile 1992 sulla pubblicazione periodica: «Verona Magazine», all'epoca diretto dal senatore Ottaviani.

L'articolo *de quo* è stato ritenuto dal querelante lesivo della sua onorabilità, in quanto affermava che il signor Carmagnani - un *ex* militante della Lega Nord, che aveva mosso accuse nei confronti di altri esponen-

ti di quel movimento - sarebbe stato ispirato da un risentimento personale, dovuto alla non inclusione nelle liste elettorali.

Al riguardo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha deliberato unanimemente di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere sulla base dell'indirizzo chiaramente espresso dall'Assemblea del Senato in questa legislatura (v. le sedute del 30 luglio 1992, del 14 gennaio 1993, del 10 e 24 febbraio 1993 e del 3 marzo 1993) in merito alle richieste concernenti il reato di diffamazione per mezzo della stampa.

Inoltre, non è adombrabile il *fumus persecutionis*, anche in relazione al modo ed ai tempi del procedimento, che è iniziato a seguito di querela di parte, benchè la procedibilità a seguito di querela non sia sufficiente da sola a determinare automaticamente la concessione dell'autorizzazione a procedere.

La fondatezza o meno del fatto addebitato rientra nel merito della decisione di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. In ogni caso, nella fattispecie non è ravvisabile una proiezione esterna dell'attività di parlamentare del senatore Ottaviani.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, *relatore*